



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IL DIRIGENTE

Prot. u. 130/05/GG/2020

Visti

il Decreto - Legge 14 marzo 2020 n. 51 e i provvedimenti in esso richiamati

Visto

quanto concordato per le vie brevi con il Segretario di Stato alla Giustizia e il Capo della Protezione civile

Sentito

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai

Considerato

Che il predetto decreto-legge stabilisce all'art. 1, comma 1, lett. *bb*) che « in attesa di adottare ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino, si dispone un periodo di ferie giudiziarie straordinario decorrente dal 9 marzo al 6 aprile 2020, applicabile ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione e di esecuzione, pendente o da instaurare, fatte salve le ragioni d'urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al precedente periodo, è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni che, ove vengano a scadenza in tale periodo, sono prorogati al giorno feriale o giuridico immediatamente successivo alla scadenza. La sospensione si applica anche ai termini di cui all'articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n. 93. L'attività di cancelleria, gli orari d'ufficio, la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati, dal 9 marzo al 6 aprile 2020, in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 10 Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, mediante disposizioni del Dirigente del



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica. Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze ed ogni altro incumbente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo e il 6 aprile 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all'urgenza. Sono escluse dalla sospensione tutte le attività che, per disposizione del giudice, possono svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici».

Considerato

Che il medesimo decreto-legge, all'art. 10, comma 1 prevede che «in via eccezionale ed in conseguenza dello stato di emergenza di sanità pubblica, i Direttori e Dirigenti pubblici definiscono un fabbisogno minimo di personale che occorra mantenere in servizio per assicurare i soli servizi pubblici essenziali e le attività ritenute strategiche, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3» e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «Il fabbisogno individua, altresì, eventuali riduzioni delle ore lavorative del personale che occorra mantenere in servizio, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

Dispone

- Che gli orari di ufficio del Tribunale saranno limitati alle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 14,15. Che, in via del tutto eccezionale e previa approvazione del Dirigente, sarà possibile estendere l'orario di ufficio anche al lunedì e giovedì dalle 14,15 alle 17,15, esclusivamente per il compimento di attività che, per ragioni di assoluta e improrogabile urgenza, non possano essere svolte nell'ordinario orario di ufficio.
- Che, al fine di assicurare i servizi essenziali connessi all'amministrazione della giustizia, nel Tribunale sarà garantita la presenza, negli orari di ufficio e di sportello che ricadano negli orari di ufficio così come rideterminati in base all'alinea precedente, di un cancelliere, un ufficiale giudiziario e altre tre risorse umane. Le cancellerie si coordineranno per individuare i dipendenti da convocare a tal fine, per periodi di tre giorni ciascuno, non immediatamente rinnovabili, in conformità alle previsioni del decreto-legge n. 51/2020.
- Che il personale amministrativo non convocato sulla base del precedente alinea, non potrà svolgere attività lavorativa, con le conseguenze e per gli effetti di cui al capo III del d.l. 51/2020.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- Che una tabella indicante tale ripartizione fino al 6 aprile sarà conservata presso ogni cancelleria e comunicata al Dirigente.
- Che, in ogni caso, i lavoratori non convocati ai sensi del precedente alinea dovranno comunque considerarsi disponibili a chiamata per eventuali casi di necessità urgenza che prevedessero un temporaneo aumento del fabbisogno, nei limiti e secondo quanto previsto al decreto-legge citato;
- Che i magistrati, tranne nei casi di congedo o altri permessi cui abbiano diritto in base alla disciplina vigente, quand'anche non accedano al Tribunale, sono considerati pienamente in servizio e tenuti all'adempimento dei propri obblighi, *ivi* compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. *cc)* del d.-l. 51/2020.
- Che potranno accedere al Tribunale, oltre al personale, esclusivamente coloro che abbiano uno specifico e comprovato titolo, salve ulteriori restrizioni discendenti dal decreto-legge citato;
- Che l'accesso del pubblico, *ivi* compresi i difensori e le parti, per tutte le cancellerie, avverrà esclusivamente presso apposito sportello sito al piano terra e solo su appuntamento, onde consentire la regolazione dell'afflusso e il rispetto delle norme di sicurezza stabilite dal decreto legge n. 51/2020 e gli altri provvedimenti in vigore; a tal fine gli interessati potranno contattare il numero: 0549. 885462
- Che, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. *cc)*, e nei limiti in tale articolo previsti, spetterà a ciascun giudice disporre lo svolgimento delle attività "con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici".
- Che le attività, da svolgersi « con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici», verranno compiute attraverso l'ausilio del *software* in dotazione al Tribunale, con la supervisione tecnica di un addetto informatico. In occasione dello svolgimento di tali attività, spetterà al giudice accertare l'identità delle parti presenti telematicamente, la correttezza della costituzione del contraddittorio e dichiarare a verbale a conclusione dell'attività la regolarità della medesima. La registrazione dell'attività verrà conservata in formato audio e, se possibile, video su supporto allegato al relativo fascicolo. Ai fini dello svolgimento dell'udienza i partecipanti da remoto, incluso il giudice, dovranno essere



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- dotati di una strumentazione informatica compatibile con il sistema in uso al Tribunale e in grado di assicurare la fruizione audio e video da parte di tutti i partecipanti. I Commissari si coordineranno per il tramite delle cancellerie, per l'ordinato svolgimento di tali attività anche al fine di concordare l'intervento dell'operatore informatico;
- Che i Commissari svolgeranno le eventuali udienze e altri incumbenti in presenza, qualora essi non siano sospesi ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 comma 1, lett. *cc*) decreto legge 51/2020, e qualora non si ricorra alla modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente in una delle due sale di udienza (l'una posta al piano terra e l'altra al terzo piano dell'edificio del Tribunale); a tal fine i Commissari si coordineranno per il tramite delle cancellerie, per l'ordinato svolgimento delle medesime attività;
 - Che le Cancelliere disporranno, per il personale del Tribunale, le misure necessarie volte alla mitigazione dei rischi di contagio in misura proporzionale alle dimensioni e condizioni degli spazi, secondo quanto prescritto dal predetto Decreto-Legge;
 - Che, di tutte le misure adottate in attuazione del presente provvedimento verrà data comunicazione per conoscenza, mediante riferimento scritto, al Dirigente del Tribunale da parte delle Cancellerie.
 - Che le presenti Disposizioni avranno validità, salvo revoca, modifica o integrazione, dalle ore 8.15 del 16 marzo 2020 fino alle ore 24.00 del 6 aprile 2020.

Manda

Alla Cancelleria che il presente provvedimento sia, con la massima urgenza, comunicato via mail agli Ecc.mi Capitani Reggenti, al Segretario di Stato Per la Giustizia e la Famiglia, al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, al Capo della Protezione civile, alle Cancellerie, ai sigg. Magistrati, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e sia affisso (unitamente al citato decreto legge 44/2020) all'albo del Tribunale e in ogni luogo ritenuto utile, a cura dei Cancellieri, per assicurare la massima pubblicità.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

San Marino 15 marzo 2020/1719 d.F.R.

Il Dirigente

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Guzzetta', written in a cursive style.